



LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA E I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

***COMMENTO AI CANONI 834-958
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO***

Testi: Michele Munno

© Editrice Shalom s.r.l. - 02.02.2025 Presentazione del Signore

© 2008 Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi
e Caterina da Siena

© Libreria Editrice Vaticana

ISBN 979 12 5639 118 9



Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)

Per ordinare citare il codice 8798:

www.editriceshalom.it
ordina@editriceshalom.it

Tel. 071 74 50 440
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00

Whatsapp 36 66 06 16 00 (solo messaggi)

Fax 071 74 50 140
in qualsiasi ora del giorno e della notte

INDICE

<i>Abbreviazioni e sigle</i>	7
<i>Prefazione</i>	10
<i>Introduzione</i>	12

I. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

Premessa	15
Titolo del libro IV del CIC 1983.....	16
Struttura del libro IV	24
<i>Munus santificandi</i> e diritto liturgico.....	25
Canoni introduttivi del libro IV	26

II. I SACRAMENTI

Canoni introduttivi al diritto sacramentario	41
<i>Istituiti da Cristo</i>	43
<i>Affidati alla Chiesa</i>	47

III. IL BATTESSIMO

Introduzione	85
Rito essenziale	92
Celebrazione del Battesimo	103
Ministro del Battesimo.....	111
Battezzandi.....	114
Padrini	127
Prova e annotazione del Battesimo	152

IV. LA CONFERMAZIONE

Introduzione	159
Celebrazione	166

Confermandi	177
Problema dell'età della Confermazione.....	190
Padrini	127
Prova e annotazione del Battesimo	152

V. L'EUCARISTIA

Introduzione	231
Canoni preliminari	233
Celebrazione eucaristica	235
Ministro della Santissima eucaristia	237
Partecipazione alla Santissima eucaristia.....	248
Riti e ceremonie della celebrazione eucaristica.....	258
Tempo e luogo della celebrazione eucaristica.....	269
Conservazione e venerazione della Santissima Eucaristia.....	272
Offerta data per la celebrazione della Messa	280
Riflessioni conclusive	293
Bibliografia	310

Abbreviazioni e sigle

AA	<i>Apostolicam actuositatem</i>
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
Adhort.	<i>Adhortatio</i> - Esortazione
Adhort. Ap.	<i>Adhortatio Apostolica</i>
AG	<i>Ad gentes</i>
All.	<i>Allocutio</i> – Allocuzione
ap.	<i>Apostolica</i>
art./artt.	<i>articulus/-i</i>
c./cc.	canone/canoni del CIC1917
can./cann.	canone/canoni del CIC1983
CCC	Catechismo della Chiesa Cattolica
CCDSS	Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
CCEO	<i>Codex canonum ecclesiarum orientalium</i>
CD	<i>Christus Dominus</i>
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
CE	<i>Catholica Ecclesia</i>
CEM	<i>De sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam</i>
Cf	Confronta
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CIC	<i>Codex iuris Canonici</i>
CIC1917	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1917
CIC1983	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1983
Const.	<i>Constitutio</i>
Const. Ap.	<i>Constitutio Apostolica</i>
Congr.	<i>Congregatio</i>
CTI	Commissione Teologica Internazionale
Decl.	<i>Declaratio</i>
Decr.	Decreto
DH	Denzinger – Hünermann
DO	<i>Directorium Oecumenicum</i>
DV	<i>Dei Verbum</i>

ed./edd.	editore/editori, a cura di
<i>ECEI</i>	<i>Enchiridion CEI</i>
Emys	<i>Eucharisticum mysterium</i>
EN	<i>Evangelii nuntiandi</i>
Enc.	<i>Encyclica</i>
Ep.	<i>Epistula</i>
Es. Ap.	Esortazione Apostolica
<i>EV</i>	<i>Enchiridion vaticanum</i>
GS	<i>Gaudium et spes</i>
GV	<i>Gestis verbisque</i>
IC	iniziazione cristiana
ICFR	iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi
Id.	stesso autore
<i>Ibidem</i>	stesso autore, stessa opera, stessa pagina
Instr.	<i>Instructio</i>
<i>Ivi</i>	stesso autore e stessa opera
<i>LEF</i>	<i>Lex Ecclesiae Fundamentalis</i>
LG	<i>Lumen gentium</i>
Litt.	<i>Littera</i>
Litt. ap.	<i>Litterae apostolicae</i>
MC	<i>Mystici Corporis</i>
MD	<i>Mediator Dei</i>
MF	<i>Mysterium fidei</i>
M. p.	<i>Motu proprio</i>
MQ	<i>Ministeria quaedam</i>
n./nn.	numero/numeri
OBP	<i>Ordo baptismi parvolorum</i>
OC	<i>Ordo confirmationis</i>
OE	<i>Orientalium ecclesiarum</i>
OICA	<i>Ordo initiationis cristianae adulorum</i>
OUI	<i>Ordo Unctionis infirmorum</i>
PA	<i>Pastoralis actio</i>
RC	Rito della Confermazione
PCCICAI	Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico
PCCICR	Pontificia commissione per la revisione del

	Codice di Diritto Canonico
PCLTI	<i>Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis</i>
PO	<i>Presbyterorum ordinis</i>
PR	<i>Pontificale Romanum</i>
Prae.	<i>Praenotanda</i>
REU	<i>Regimini Ecclesiae Universae</i>
RFS	La reciprocità tra fede e sacramenti nell'economia Sacramentale
RH	<i>Redemptor hominis</i>
RICA	Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti
RM	Rito del Matrimonio
SC	<i>Sacrosanctum concilium</i>
SCC	<i>Sacra Congregatio Concistorialis</i>
SCConc	<i>Sacra Congregatio Concilii</i>
SCCD	<i>Sacra Congregatio pro Cultu Divino</i>
SCDF	<i>Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei</i>
SCDS	<i>Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum</i>
SCE	<i>Sacra Congregatio pro Episcopi</i>
SCEO	<i>Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali</i>
SCIC	<i>Sacra Congregatio pro Institutione Catholica</i>
SCpC	<i>Sacra Congregatio pro Clericis</i>
SCSCD	<i>Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino</i>
SCSO	<i>Sacra Congregatio Sancti Officii</i>
sec.	Secolo
SPA	<i>Sacra Paenitentiaria Apostolica</i>
SRC	<i>Sacra Congregatio Rituum</i>
<i>Summa Theol.</i>	<i>Summa Theologiae</i>
tit./titt.	<i>titulus/-i</i>

PREFAZIONE

Il diritto dei sacramenti, in dialogo con la teologia liturgica e sacramentaria, costituisce un ambito fondamentale per comprendere e vivere in modo fecondo la dimensione ecclesiale dei riti con l'obiettivo di favorire *l'actuosa participatio* dei fedeli come indicato nel *Catechismo della Chiesa Cattolica* laddove si dice:

«La Madre Chiesa desidera ardentemente che tutti i fedeli vengano guidati a quella piena, consapevole e attiva partecipazione delle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il popolo cristiano, “stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato” (1 Pt 2,9), ha diritto e dovere in forza del Battesimo» (n. 1141).

In questo manuale di diritto canonico, il prof. Michele Munno esplora la normativa contenuta nei canoni 834-958 del Codice di diritto canonico approfondendo in modo particolare la parte dedicata ai sacramenti dell’Iniziazione cristiana – Battesimo, Cresima ed Eucaristia – e si propone di guidare il lettore in uno studio attento e rigoroso della normativa canonica, offrendo al tempo stesso una formazione teologico-canonica per affrontare le sfide pastorali e culturali del nostro tempo. Il testo si propone come una esegeti accurata e radicata nel magistero più recente della Chiesa universale e di quella italiana in particolare. Fin dalle prime pagine, si coglie l’intento di rendere accessibili le complesse dinamiche normative senza sacrificare il rigore scientifico: l’opera offre un’analisi che non si limita alla mera descrizione delle norme, ma si estende alla riflessione teologico-pastorale, evidenziando come la *mens* del legislatore canonico si innesti nella ricchezza della teologia sacramentaria. Emerge in modo chiaro il profondo rispetto dell’autore per il delicato equilibrio tra la dimensione giuridica e quella sacramentale, un approccio che garantisce una trattazione integrale e armoniosa dei temi affrontati.

Temi come la pastorale battesimali nelle comunità multicultu-

rali, la preparazione alla Confermazione nel contesto della società odierna e la partecipazione eucaristica in un mondo in continua evoluzione vengono trattati con competenza e sensibilità. La celebrazione di questi sacramenti, infatti, non può prescindere dal contesto odierno, che impone un discernimento particolarmente attento e delicato in relazione alla fruttuosa, oltre che valida e lecita celebrazione dell'iniziazione cristiana in situazioni caratterizzate da nuove complessità: provenienze delle persone da un contesto sociale non più cristianizzato, situazioni matrimoniali difficili, questioni relative dall'identità sessuale, discernimento richiesto ai pastori nei percorsi ecclesiali aperti dalle indicazioni dell'esortazione apostolica *Amoris laetitia* di papa Francesco.

Sebbene il presente manuale non si prefissi l'obiettivo di risolvere tutte le complessità, tuttavia pone in evidenza come uno studio integrato tra normativa canonica e teologia sacramentaria possa permettere una pastorale fedele all'insegnamento magisteriale della Chiesa e al tempo stesso far maturare possibili riflessioni *de iure condendum*, rispetto a temi sui quali si stanno aprendo piste di riflessione. Una precisa e adeguata conoscenza delle norme canoniche come quella offerta da questo testo potrà fornire criteri utili nell'affrontare le complesse questioni aperte rispetto al significato e alla funzione del padrino, tipica dei sacramenti dell'iniziazione, ma spesso oggetto di difficoltà interpretative e pratiche, ad esempio, così come orientare in modo corretto la riflessione sul possibile accesso al sacramento della riconciliazione dopo il completamento dell'Iniziazione cristiana.

Apprezzabile per la chiarezza, la puntualità e l'aderenza ai più recenti interventi dottrinali e magisteriali, questo volume si pone come un valido strumento per la pastorale, utile per i sacerdoti, gli studenti di teologia e gli operatori pastorali, offrendo una solida base normativa e teologica per un'azione ecclesiale spiritualmente fruttuosa.

✠ Gianmarco Busca
Vescovo di Mantova
e Presidente della Commissione Episcopale della Liturgia

INTRODUZIONE

Il 2 febbraio 2024 è stata pubblicata una *Nota* del Dicastero per la Dottrina della Fede – *Gestis verbisque* – sulla validità dei sacramenti¹.

L'intervento del Dicastero, auspicato dai Cardinali e Vescovi membri già dalla Plenaria del 2022, corrobora la presente pubblicazione, frutto dell'esperienza decennale di insegnamento presso l'Istituto Teologico Calabro di Catanzaro e pensata, inizialmente, per offrire un sussidio agli studenti della stessa istituzione accademica.

La pubblicazione della *Nota*, dunque, ha offerto all'autore un significativo impulso perché quanto inizialmente pensato per i soli studenti potesse essere messo a disposizione di un maggior numero di lettori.

Ciò non solo perché possa crescere nei fedeli la consapevolezza dei requisiti necessari per la valida e lecita celebrazione dei Sacramenti (in particolare dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana, la cui normativa codiciale viene presentata nelle pagine di questo libro), ma anche perché l'approfondimento della natura e degli effetti dei Sacramenti e dei requisiti necessari per la loro validità, lecità e fruttosità possa contribuire a verificare ed, eventualmente, a ripensare la prassi pastorale.

Non si possono nascondere, infatti, le grandi questioni, spesso problematiche, legate all'amministrazione dei Sacramenti dell'iniziazione cristiana in un contesto socio-culturale sempre più cristianizzato e "liquido", nel quale questi Sacramenti sono spesso ricevuti più per tradizione o convenzione che per iniziare, alimentare e accrescere una vita autenticamente cristiana.

D'altra parte, i tanti battezzati, confermati e comunicati spesso si trovano a vivere da indifferenti, abdicando alla vocazione di "sale della terra e luce del mondo" (cf Mt 5, 13).

1 Cf DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Gestis verbisque*, in *Il Regno-Dокументi* 5 (2024) 129-136.

È significativo, in tal senso, quanto Papa Francesco ha affermato il 26 gennaio 2024 nel discorso rivolto all’Assemblea Plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede:

Mediante i Sacramenti, i credenti diventano capaci di profezia e di testimonianza. E il nostro tempo ha bisogno con particolare urgenza di profeti di vita nuova e di testimoni di carità: amiamo dunque e facciamo amare la bellezza e la forza salvifica dei Sacramenti²!

Durante lo stesso discorso, il Papa ha altresì affermato che ai ministri è richiesta una particolare cura nell’amministrarli e nel dischiudere ai fedeli i tesori di grazia che comunicano³.

Il presente lavoro, perciò, tutt’altro che anacronistico, trova una piena e chiara collocazione nel presente vissuto ecclesiale e persegue non una finalità di nicchia, semplicemente accademica o didattica, ma si propone di perseguire un obiettivo propriamente pastorale, poiché risponde alla necessità di far maturare in tutti i fedeli la consapevolezza relativa a uno dei loro diritti fondamentali, di natura giuridico-dogmatica, richiamato nella formulazione positiva del can. 213 del CIC1983: ricevere dai pastori gli aiuti derivanti dai beni supremi della Chiesa, in particolare dalla Parola di Dio e dai Sacramenti.

L’auspicio dell’Autore, perciò, è di offrire un contributo perché questa consapevolezza possa essere sempre più piena e matura in tutti i fedeli che, mediante il sacramento del Battesimo, sono stati costituiti persone nella Chiesa, soggetti cioè di quei diritti e doveri che sono propri dei cristiani.

Al “diritto” dei fedeli corrisponde il “dovere” dei pastori, ovvero si origina quella dinamica della “giustizia”, che consiste nel riconoscere a ciascuno ciò che gli è proprio.

Nel sacramento del Battesimo, inoltre, sono radicati tutti i di-

2 FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Dicastero per la Dottrina della Fede*, in *L’Osservatore Romano*, 26 gennaio 2024, 7.

3 *Ibidem*.

ritti dei fedeli cristiani e, in particolare, quello di portare a compimento l'iniziazione sacramentale, ricevendo il sacramento della Confermazione e la Prima Eucaristia, a cui il Battesimo e la Confermazione sono ordinati.

Così, nell'esercizio della giustizia, costituita dalla dialettica diritti-doveri, trova piena corrispondenza e si realizza la vocazione battesimalle a "portare molto frutto" (cf Gv 15, 5), ovvero quella di essere "sale della terra e luce del mondo".

Catanzaro, 25 gennaio 2025

Michele Munno

I.

LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA

PREMESSA

Il 25 gennaio 1959, san Giovanni XXIII annunciò l'indizione del Concilio Vaticano II, del Sinodo per la diocesi di Roma e la revisione del Codice di Diritto Canonico¹.

I lavori di revisione del Codice, di fatto, furono avviati solo dopo la conclusione del Concilio, tanto che san Giovanni Paolo II promulgando il nuovo Codice di Diritto Canonico, il 25 gennaio del 1983, lo definì l'ultimo documento del Vaticano II:

Per essere compreso, questo Codice deve essere studiato seriamente. Esso non è ciò che soprattutto fu il Codice del 1917: l'unificazione e la purificazione del diritto esistente, secondo gli intendimenti di quel Pastore incomparabile che fu San Pio X. Il Codice del 1983, promulgato e mandato in vigore in quest'Anno Giubilare della Redenzione, è un Codice molto differente. Esso si inserisce, certo, nella tradizione ecclesiale, ma la vivifica con lo spirito e le norme conciliari. È il Codice del Concilio e, in questo senso, è l'“ultimo documento conciliare”, il che indubbiamente costituirà la sua forza e il suo valore, la sua unità e il suo irraggiamento².

Le parole di Papa Giovanni Paolo II lasciano intuire che il

1 Cf IOANNES PP. XXIII, *Sollemnis allocutio ad em.os patres cardinales in urbe praesenti habita, die XXV ianuarii anno MXMLIX, in coenobio monachorum benedictinorum ad S. Pauli extra moenia, post missarum sollemnia, quibus beatissimus Pater in patriarchali basilica ostiensi interfuerat*, in AAS 51 (1959) 68-69.

2 GIOVANNI PAOLO II, *Portate alle vostre Chiese particolari la conoscenza del Codice del Popolo di Dio*, 27 marzo 1987, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, vol. 6,2 (1983) 1144.

Codice di Diritto Canonico del 1983 si presenta con una struttura sostanzialmente diversa rispetto a quello anteriore. Mentre il Codice del 1917 (CIC1917)³ riprendeva, infatti, l'antica tripartizione delle *Institutiones* del giurista romano Gaio⁴, adoperata anche da Giustiniano nell'opera omonima⁵, utilizzata per la redazione del Codice civile napoleonico⁶, il Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC1983) è strutturato a partire dai *tria munera*, riscoperti dalla riflessione del Vaticano II, e applicati nell'organizzazione delle diverse materie⁷.

Così, in particolare, i Sacramenti non sono più collocati nel grande contenitore di un libro intitolato *De rebus*, ma vengono trattati in un libro intitolato *De Ecclesiae munere sanctificandi*.

TITOLO DEL LIBRO IV DEL CIC1983

Il termine *Ecclesiae*, genitivo di *Ecclesia*, va inteso secondo il can. 204 del CIC1983: la Chiesa, cioè, è l'insieme dei fedeli che, incorporati a Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò resi partecipi, nel modo loro proprio, della funzione sacerdotale profetica e regale di Cristo.

L'espressione *munere sanctificandi* è da intendere a partire dalla riflessione teologica del Concilio Vaticano II, che cerca di tradurre la dottrina sulla partecipazione della Chiesa e dei fedeli

3 Il Codice del 1917 era composto di cinque Libri: I. *Normae generalis*; II. *De personis*; III. *De rebus*; IV. *De processibus*; V. *De delictis et poenis*.

4 Cf M. BALZARINI (ed.), *Le Istituzioni di Gaio. Traduzione italiana*, Torino 2000.

5 Cf A. P. ZERLETTI (ed.), *Istituzione di Giustiniano Imperatore. Libri Quattro. Tradotte nella lingua italiana a fine che i giovanetti con facilità maggiore apprendano i fondamenti della legge civile*, Venezia 1784.

6 Cf G. LUOSI (ed.), *Codice di Napoleone il Grande per il Regno d'Italia. Edizione originale e la sola ufficiale*, Milano 1806.

7 Il Codice del 1983 si divide in sette Libri: I. *Norme generali*; II. *Il popolo di Dio*; III. *La funzione d'insegnare della Chiesa*; IV. *La funzione di santificare della Chiesa*; V. *I beni temporali della Chiesa*; VI. *Le sanzioni della Chiesa*; VII. *I processi*.

alla potestà di Cristo. Infatti, mentre in precedenza l'accento veniva posto sulla divisione della potestà nella Chiesa – potestà di ordine e potestà giurisdizione⁸ e quest'ultima veniva ulteriormente distinta in tre elementi: governare, santificare, insegnare – la riflessione conciliare ha cercato di ricondurre la potestà ad un unico principio, ovvero all'unica *sacra potestas* di Cristo, che viene partecipata ai fedeli, ovvero a tutto il popolo di Dio.

Sembra interessante, a questo proposito, riprendere il pensiero di Gianfranco Ghirlanda. Nel suo *Compendio di diritto ecclesiale* egli afferma:

Non è facile determinare il significato della parola *munus*. Il concetto da essa espresso dipende strettamente da quello di missione (*missio*) ed indica nello stesso tempo il dono che si riceve dallo Spirito e la funzione da svolgere per adempiere, come servizio, una missione di cui si è investiti. La Chiesa come tale ha il *munus* di annunciare e portare la salvezza, continuando l'opera e la missione di Cristo; quindi tutti i battezzati, secondo la condizione propria, partecipano al *munus* di Cristo per attuare la missione della Chiesa. Per quanto riguarda i vescovi e i presbiteri la *missio* è la missione apostolica, quindi il *munus* ricevuto nella ordinazione presbiterale e nella consacrazione episcopale, è il dono spirituale con il quale, insieme alla grazia sacramentale e al carattere sacro, essi sono ontologicamente configurati a Cristo mediatore e capo e quindi partecipano in modo speciale alla sua vita e missione

⁸ «Si enunciava che la potestà d'ordine, connessa con la funzione di santificare della Chiesa, fosse ricevuta solo dai chierici (c. 118), per mezzo di un atto sacramentale, il sacramento dell'ordine (c. 109), per compiere atti strettamente sacramentali loro riservati. Si disponeva, invece, che la potestà di giurisdizione, corrispondente alla funzione di governare della Chiesa, fosse conferita ai chierici (c. 118) per mezzo di un atto non sacramentale, la missione canonica (c. 109), per compiere atti di governo ecclesiastico» (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma 2017⁷, 323, n. 266. Da qui in poi si farà riferimento solo al numero del paragrafo e non alla pagina).

per svolgere le funzioni di santificare, insegnare e governare. Il *munus* di pastori, come *munus pastorale*, è un qualcosa di unitario al quale, secondo un grado differente, o i vescovi o i presbiteri partecipano, anche se le funzioni in esso contenute sono molteplici. Data l'unità del *munus*, le funzioni di santificare, insegnare e governare si implicano sempre mutuamente, in quanto sono da considerarsi una triplice dimensione della stessa realtà. I ministri sacri sono rivestiti della *sacra potestas* per il servizio del popolo di Dio. Essa pure è un qualcosa di unitario, ma conferita per adempiere determinati atti nella Chiesa, di natura diversa, atti di santificazione, sacramentali, compiuti *in persona Christi*, o no; di magistero autentico oppure di governo, compiuti *nomine Christi*. La potestà sacra, come diritto e capacità di compiere determinati atti, anche se è in stretta relazione con il *munus*, che è elemento dispositivo, non si può identificare con esso. È in forza dell'ufficio ricevuto con la missione canonica che un ministro sacro è investito di una potestà giuridica, che si esprime in atti potestativi mediante i quali viene attuato il *munus pastoralis*, che ha ricevuto sacramentalmente. L'esercizio della potestà sacra ricopre un ambito più ristretto del *munus*: non tutti gli atti della funzione di santificare sono esercizio di potestà di santificazione (per es., la preghiera); non tutti gli atti della funzione di insegnare sono insegnamento di magistero autentico (per es., un presbitero esercita normalmente la sua funzione di insegnare, ma compie atti di potestà di magistero autentico solo se è invitato con voto deliberativo ad un Concilio Ecumenico); non tutti gli atti della funzione di governo sono esercizio della potestà legislativa, amministrativa o giudiziaria (per es., le esortazioni e i consigli che un vescovo dà; organi consultivi). Inoltre il *munus pastoralis* è un'ontologica partecipazione allo stesso *munus* di Cristo in un modo specifico e quindi inerisce ontologicamente alla persona e di esso non si può mai essere privati; invece, per quello che riguarda la potestà, di quella di ordine non si può mai essere privati, ma ne può essere solo sospeso l'esercizio in tutto o in parte, in quanto essa pure inerisce on-

tologicamente alla persona; mentre della potestà di insegnare e di governare si può essere privati, perché non inerisce ontologicamente alla persona⁹.

Più avanti, nello stesso manuale, Ghirlanda offre un’interessante sintesi tra la dottrina millenaria e la disciplina confluita nel CIC1917 e la disciplina contenuta nel CIC1983, fondata sulla riflessione del Vaticano II:

La potestà è una, perché è la potestà di Cristo, ed è sacra sia per questa ragione sia per il fatto che è conferita ed è esercitata nella Chiesa sempre per fini spirituali in ordine alla salvezza, tanto che essa venga data per compiere atti sacramentali in senso stretto o altri atti di santificazione, quanto per compiere atti di insegnamento autentico o di governo. Comunque la potestà sacra è conferita per compiere ministeri diversi nella Chiesa. La stessa persona può svolgere più ministeri – di santificazione, di insegnamento autentico, di governo – ma, per il diverso intervento di Cristo e della Chiesa, si distinguono tra di loro anche riguardo al modo di comunicazione della potestà sacra e alla regolamentazione dell’esercizio di essa. La varietà dei ministeri e la diversa partecipazione e comunicazione della potestà sacra possono essere ben comprese alla luce della ministerialità di tutta la Chiesa come popolo di Dio per la salvezza degli uomini, che abbraccia ogni aspetto della sua vita e che è partecipazione al ministero di Cristo. Proprio per tale sua natura ministeriale, la Chiesa, nei successori di Pietro e degli Apostoli, è depositaria della potestà di Cristo, che così è una nella sua fonte, ma con una diversa articolazione della sua finalizzazione e comunicazione, a seconda dei ministeri che nella Chiesa vengono svolti. [...] Supposta, così, l’unità della potestà sacra in Cristo, come fonte prima, e nella Chiesa, come fonte seconda, ci sono vari livelli di intervento di Cristo e della Chiesa nell’esercizio di tale potestà. Nelle azioni sacramentali in senso stretto, l’intervento di Cristo è pieno, in

9 G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, n. 274.

quanto esse sono compiute *in persona Christi*, ma non sempre nello stesso modo è l'intervento della Chiesa, a seconda della legittimità o meno di tali azioni. Nelle azioni di santificazione non sacramentali in senso stretto e in quelle di insegnamento e di governo, compiute *nomine Christi*, l'intervento di Cristo è diverso da quello che si ha nelle azioni sacramentali in senso stretto, e così quello della Chiesa, che può giungere fino a ritirare il suo impegno, privando il soggetto della potestà sacra comunicatagli. Allora, i ministeri ecclesiali, espressione della ministerialità della Chiesa, sono esercitati da persone che, in diversi campi e con mandati diversi, hanno una potestà diversificata, a seconda di quanto viene loro conferito, e a seconda del fine per cui viene conferito. Così ci sono modi diversi di conferimento della sempre stessa e unica potestà sacra¹⁰.

In particolare, ai fini di quanto si va trattando, è rilevante quanto Ghirlanda afferma circa il *munus sanctificandi*:

La potestà per compiere i sacramenti in senso stretto è partecipata:

- per la *confermazione, Eucaristia, penitenza, unzione, ordine sacro*, solo da coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine (potestà di santificazione sacramentale d'ordine), almeno nel grado del presbiterato oppure in quello dell'episcopato: nel caso della confermazione la missione canonica dell'autorità gerarchica regola l'esercizio di tale potestà, riservandolo, attualmente, in modo ordinario al vescovo; nel caso, invece, dell'ordine sacro, esclusivamente a lui, sebbene nel passato [...], a dei presbiteri fosse concessa la facoltà di conferire anche gli ordini maggiori del diaconato e del presbiterato;
- per il *battesimo*, da tutti i battezzati, anzi, in caso di necessità, anche da non battezzati, mossi da retta intenzione (potestà di santificazione sacramentale);

10 G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, nn. 283-284, 340-341.

- per il *matrimonio*, dagli stessi contraenti battezzati (potestà di santificazione sacramentale).

Per porre atti di santificazione quali i *sacramentali*, la potestà di santificazione è partecipata innanzitutto dai chierici (potestà di santificazione non sacramentale d'ordine) secondo competenze proprie; ma anche dai laici (potestà di santificazione non sacramentale). Il conferimento della potestà di ordine tocca necessariamente la sfera ontologica della persona, per cui, ricevuta nell'ordinazione, l'ordinato non può mai esserne privato, ma solo impedito di esercitarla in tutto o in parte, e questo perché, dovendo agire *in persona Christi*, lo potrà e dovrà fare sempre ogni volta che lo richiede il bene spirituale di qualche fedele. Cosa analoga si ha riguardo al matrimonio: il matrimonio rato tra due battezzati è sempre sacramento.

Può venire così illuminato anche il ministero dei diaconi, i quali ricevono il primo grado dell'ordine sacro, che riguardo ai sacramenti non dà, dal punto di vista ontologico, nessun potere nuovo, rispetto al battesimo, ma solo una partecipazione alla potestà di santificazione non sacramentale d'ordine¹¹.

Della partecipazione dei fedeli alla potestà di Cristo tratta la LG ai nn. 34-36. C'è da dire che LG fa riferimento, in particolare, ai laici.

Tuttavia, poiché per il sacramento del Battesimo c'è una vera uguaglianza tra tutti i fedeli (cf can. 207), la riflessione di LG è applicabile ai fedeli in genere, al di là della differenza funzionale fondata sul sacerdozio ministeriale o gerarchico.

A proposito della *funzione di santificare*, LG afferma:

A coloro infatti che intimamente congiunge alla sua vita e alla sua missione, concede anche di aver parte al suo ufficio sacerdotale per esercitare un culto spirituale, in vista della glorificazione di Dio e della salvezza degli uomini¹².

11 G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, nn. 285, 341-342.

12 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gen-*

Più avanti, relativamente alla *funzione profetica*, in LG si legge:

Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua vita e con la potenza della sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo ufficio profetico fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della gerarchia, che insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del senso della fede e della grazia della parola (cf At 2, 17-18; Ap 19, 10), perché la forza del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano figli della promessa quando, forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto il tempo presente (cf Ef 5, 16; Col 4, 5) e con pazienza aspettano la gloria futura (cf Rm 8, 25). E questa speranza non devono nasconderla nel segreto del loro cuore, ma con una continua conversione e lotta “contro i dominatori di questo mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni” (Ef 6, 12), devono esprimerla anche attraverso le strutture della vita secolare¹³.

Poi, in relazione alla *funzione regale*, si legge:

Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal Padre (cf Fil 2, 8-9), è entrato nella gloria del suo regno; a lui sono sottomesse tutte le cose, fino a che egli sottometta al Padre se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti (cf 1 Cor 15, 27-28). Questa potestà egli l'ha comunicata ai discepoli, perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale e con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato anzi, servendo il Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al Re, servire il quale è regnare. Il Signore infatti desidera estendere il suo regno anche per mezzo dei fedeli laici: il suo regno che è regno “di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace” e in questo regno anche le stesse

tium sulla Chiesa, 21 novembre 1964, n. 34 in EV 1/373.

13 LG 35.

creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cf Rm 8, 21). Grande veramente è la promessa, grande il comandamento dato ai discepoli: «Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio» (1 Cor 3, 23). I fedeli perciò devono riconoscere la natura profonda di tutta la creazione, il suo valore e la sua ordinazione alla lode di Dio, e aiutarsi a vicenda a una vita più santa anche con opere propriamente secolari, affinché il mondo si impregni dello spirito di Cristo e raggiunga più efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace¹⁴.

Il Concilio, perciò, ha distinto i *tria munera*, compendiando intorno a queste tre funzioni sia la missione di Cristo che della Chiesa.

Per quanto riguarda il contenuto del Libro IV del CIC1983, tuttavia, alla luce di quanto fin ora evidenziato, c'è da fare una precisazione importante. Infatti, tale tripartizione potrebbe far pensare che la funzione di santificare sia semplicemente una delle funzioni della Chiesa.

In realtà, la funzione di santificare è il fine stesso della Chiesa: la Chiesa, infatti, esiste per dare culto a Dio e per santificare gli uomini.

Perciò, dal punto di vista concettuale, per quanto riguarda il contenuto del Libro IV del CIC1983 forse sarebbe stato più corretto parlare di *munus liturgicum*.

Al di là di questa precisazione, il *munus sanctificandi* esercitato dalla Chiesa è regolato dai canoni del Libro IV, così come viene evidenziato dal can. 834, §1, e assume un duplice significato, ovvero quello di rendere santi gli uomini e di glorificare Colui che è Santo.

14 LG 36.

STRUTTURA DEL LIBRO IV

Nel CIC1917 il *De munere santificandi* costituiva una parte del Libro III – *De rebus*. Infatti, il Libro III del CIC1917 era diviso in sei parti:

- I. Sacramenti
- II. Luoghi e tempi sacri
- III. Culto divino
- IV. Magistero ecclesiastico
- V. Norme sui benefici e altri istituti non collegiali
- VI. Beni temporali della Chiesa

Tutte queste realtà erano considerate *res*, “cose”, nel senso in cui le intendeva Gaio; *res*, dunque, era tutto ciò che non rientrava nella categoria di *persones* o in quella di *actiones*. Il Libro III – *De rebus* del CIC1917, dunque, era una sorta di “contenitore” di tutto ciò che restava escluso dalle categorie di persone e di processi¹⁵.

La ripartizione del CIC1917, chiaramente, suscitava alcune perplessità, per cui fu abbandonata non essendo del tutto adeguata al diritto ecclesiale.

Il CIC1983, coerentemente con la riflessione conciliare, tratta della funzione di santificare in un libro a sé – il Libro IV – diviso in tre parti:

- I. I Sacramenti
- II. Gli altri atti del culto divino
- III. Luoghi e tempi sacri.

C’è da dire che il Libro IV non contiene tutte le norme che riguardano la funzione di santificare, perché queste sono presenti anche in altri libri del Codice¹⁶.

15 Il primo canone (c. 726) del Libro III del CIC1917, denominato appunto *De rebus* così definiva le “cose”: «*Res de quibus in hoc libro agitur quaeque totidem media sunt ad Ecclesiae finem consequendum, aliae sunt spirituales, aliae temporales, aliae mixtae*».

16 Ad esempio, nel Libro I: can 96 (conseguenze del Battesimo); 129, §1 (potestà di governo); nel Libro II: can 204 (definizione di *christifideles* a partire dal Battesimo).